

Capitolo 2° - PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

g) Uva da vino

Contrattazioni	Art.	1
Trasporto, scarico e pesatura	"	2
Avarie	"	3
Imballaggi	"	4
Pagamento	"	5
Reclami	"	6
Mediazione	"	7

Capitolo 2° - PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

g) Uva da vino

Art. 1 - Contrattazioni.

Nel commercio all'ingrosso dell'uva le contrattazioni avvengono a peso, precisamente a chilogrammo.

Art. 2 - Trasporto, scarico e pesatura.

Il compratore deve provvedere, con recipienti propri ed a proprie cure e spese, al trasporto dell'uva, quando è pattuita la consegna in campagna o nei magazzini del venditore.

La merce viaggia a spese, a rischio e in recipienti del venditore o del compratore, a seconda che sia venduta "franco arrivo" o "franco partenza".

Le spese di scarico della merce competono al compratore; le spese relative alla raccolta ed alla pesatura dell'uva gravano sul venditore. Quest'ultimo, però, deve effettuare, a proprie spese, lo scarico della merce, se la stessa è contenuta in automezzo il cui carico deve essere distribuito fra vari acquirenti.

Art. 3 - Avarie.

Nel caso in cui tra la data del contratto e quella di consegna si verificano deperimenti manifestamente dovuti ad intemperie o ad agenti parassitari, il compratore ha diritto solo ad una congrua riduzione del prezzo.

Il verificarsi invece di una grandinata a contratto avvenuto costituisce causa di risoluzione di contratto, limitatamente alla parte del fondo colpito.

Art. 4 - Imballaggi.

Gli imballaggi delle uve spedite per ferrovia od automezzo debbono essere restituiti entro 8 giorni dall'arrivo. Le spese di restituzione degli imballaggi sono a carico del compratore, se la merce è stata contrattata franco stazione partenza; sono invece a carico del venditore nel caso di contrattazione franco stazione arrivo.

Art. 5 - Pagamento.

Il pagamento delle uve si effettua a pronti contanti, dopo l'accertamento del loro peso netto. Anche se è concordato il pagamento dilazionato, le spese di trasporto debbono pagarsi all'atto della consegna della merce.

Art. 6 -Reclami.

Le contestazioni sulla qualità e quantità della merce debbono muoversi al momento stesso della consegna.

Art. 7 - Mediazione.

La provvigione spettante ai mediatori è dovuta dal solo venditore ed è del 2 % del prezzo della merce.